POTENZIAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 12

Disposizioni in materia di vigili volontari discontinui

Il limite massimo previsto dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' elevato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, a 160 giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente. Il Ministero dell'interno nei bandi di concorso per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui di cui al comma 1, con una anzianita' di servizio di almeno un anno ed un'eta' anagrafica sino a 37 anni. I vigili volontari discontinui di cui al comma 2 sono esentati dalla prova preselettiva per l'accertamento dell'attitudine specifica al profilo di vigile del fuoco, ferma restando la verifica dell'idoneita' psico-fisica, e, a parita' di punteggio nella graduatoria dei concorsi, hanno la precedenza in relazione all'anzianita' maturata come vigile volontario discontinuo.

Versione in vigore dal 19 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Legge 10 agosto 2000, n. 246
Capo	II — Disposizioni di carattere strumentale per la migliore organizzazione del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/potenziamento-del-corpo-nazionale-dei-vigili-del-fuoco/art-12-disposizioni-in-materia-di-vigili-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

volontari-discontinui